

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni e compiti

Art. 3 - Composizione, nomina e compensi

Art. 4 - Rapporti con la conferenza dei responsabili

Art. 5 - Controllo strategico e benchmarking

Art. 6 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

Art. 7 - Sede

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni, i compiti, le attività e la composizione del Nucleo di Valutazione costituito in forma associata tra i Comuni di Marostica, Nove, Pianezze e l'Ente Unione dei Comuni del Marosticense.

Art. 2 - Funzioni e compiti

1. Ai sensi dell'articolo 147 T.U. n. 267/2000 il Nucleo di Valutazione esercita le seguenti attività nei confronti degli enti:

- predispone ed aggiorna con il contributo della struttura il sistema di misurazione e valutazione della performance della organizzazione, dei responsabili dei servizi e dei dipendenti;
- svolge funzioni di monitoraggio e verifica della attuazione del sistema di valutazione della performance;
- svolge funzioni di monitoraggio e verifica della correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità e segnala le criticità ai Sindaci ed al Presidente;
- propone al Sindaco ed al Presidente la graduazione delle posizioni organizzative e la valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale incaricato di posizione organizzativa;
- elabora i criteri e la proposta di valutazione del risultato prevista per il Segretario, da sottoporre al Sindaco;
- supporta la valutazione del restante personale dipendente ai sensi dei contratti collettivi e decentrati;
- verifica l'esistenza e l'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 T.U. n. 267/2000;
- collabora con l'Amministrazione ed i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale degli enti;

- promuove la trasparenza del sistema di programmazione, misurazione, valutazione della performance organizzativa ed individuale, del sistema premiante e dello stato di attuazione e ne attesta l'assolvimento;
 - evidenzia le cause degli eventuali scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati
 - accerta preventivamente le effettive disponibilità di bilancio degli Enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dagli Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine del mantenimento delle correlate risorse nell'ambito del fondo delle risorse decentrate.
2. Al Nucleo di Valutazione può essere altresì attribuito, da parte delle Giunte degli Enti, lo svolgimento di attività strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente regolamento.

Art. 3 - Composizione, nomina, compensi

1. Il Nucleo di valutazione è un organo monocratico costituito da un solo componente esterno all'Ente.
2. Il nucleo di valutazione è nominato dal Presidente dell'Unione, sentiti i Sindaci dei Comuni, per una durata non superiore a tre anni, con atto motivato previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste mediante colloquio e tenuto conto dei curricula presentati. La nomina è preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Unione e dei Comuni.
3. Il soggetto nominato deve essere in possesso dei seguenti requisiti
 - a) Titolo di studio: il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea almeno quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.
 - b) Esperienza nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, alle problematiche giuridiche ed economiche del personale, agli aspetti organizzativi e gestionali degli enti nei settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, acquisita anche presso aziende private, ovvero maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.
 - c) Documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo. In particolare sono richieste:
 - c1) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni strategiche);
 - c2) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi).
4. Non possono costituire il Nucleo di valutazione
 - a. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina o che abbiano rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con detti organismi nei tre anni precedenti la nomina
 - b. soggetti che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Unione o con i Comuni o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con detti Enti.
5. Il compenso dei componenti del nucleo di valutazione è stabilito dal Presidente nel decreto di nomina e non può essere superiore a quello previsto per l'organismo di revisione economico-

finanziaria.

6. Il nucleo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce altresì di iniziativa del Presidente o del Segretario..
7. Il componente decade per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità indicate al c. 5. E' revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia. I provvedimenti che dispongono la decadenza o la revoca sono adottati dal Presidente che provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato.

Art.4 - Rapporti con il Segretario e con la conferenza dei responsabili

1. Il Nucleo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, interloquisce costantemente con il Segretario generale e si avvale del servizio di controllo interno di gestione degli Enti. Il Segretario generale dell'Unione assicura il raccordo e le relazioni tra il Nucleo e le organizzazioni degli Enti.2. I Responsabili sono tenuti a collaborare con il Nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quant'altro richiesto dal Nucleo stesso.
3. I Responsabili, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con il Nucleo.
4. Il Nucleo assicura l'informazione ai soggetti della valutazione. Tale fine è raggiunto anche mediante riunioni periodiche con i Responsabili di Servizio o/e con la conferenza dei servizi.

Art. 5 - Controllo strategico e benchmarking

1. Il Nucleo di Valutazione, su richiesta delle Giunte degli Enti, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle direttive emanate dal Sindaco, al piano degli obiettivi approvati dalla giunta comunale, alle scelte compiute negli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.
2. Il Nucleo di Valutazione, su richiesta delle Giunte degli Enti, predispone analisi di confronto dei risultati conseguiti dagli stessi, individua modelli organizzativi e buone pratiche da condividere tra gli stessi.
3. Il nucleo collabora nella redazione del referto alla Corte dei Conti.

Art. 6 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai responsabili dei servizi e delle unità operative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia.
2. Il Nucleo fa uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 7 - Sede

Il Nucleo di valutazione ha sede presso gli uffici dell'Unione dei Comuni del Marosticense o, in mancanza, presso gli uffici del Comune di Marostica. Allo stesso deve essere messo a disposizione un idoneo spazio all'interno della sede di ciascun ente associato. L'Unione e i Comuni mettono a disposizione quanto necessario per esigenze di segreteria.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 134 del T.U. n. 267/2000. Fino a tale data si applicano le disposizioni previgenti. Il nucleo in carica prosegue la sua attività fino alla nomina del nuovo.

